DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO
n. 48 del 12 Ottobre 2026

L'AMMINISTRATORE UNICO DOTT. GINO FARALLI

VISTO il verbale di assemblea del 23 aprile 2026 con il quale è stato nominato Amministratore Unico il sottoscritto Dott. Gino Faralli, con conferimento al medesimo dei poteri inerenti e attività contrattuali;
VISTA la documentazione predisposta dall'ufficio appalti di Arezzo Multiservizi, nonché gli atti di indirizzo e gestionali conseguentemente adottati, dai quali risulta che occorre sopperire immediatamente, mediante affidamento di appalti ai sensi del d.lgs. 31 marzo 2023 n. 36 alle necessità della società;
VISTO lo Statuto sociale vigente e gli atti di natura regolamentare e gestionale adottati;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 che reca **"***Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*"
VISTI i vigenti Regolamenti e Direttive UE 23, 24 e 25 del 26 febbraio 2014 in materia di affidamento di contratti pubblici;
VISTO il D.Lgs 36/2023 e in particolare l'art. 50 co. 1 lett. b) che consente per i contratti servizi e forniture di importo inferiore a Euro 140.000,00 il ricorso all'affidamento diretto "*anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante*";
RITENUTO che sussiste il fabbisogno relativo alla fornitura di materiali da ferramenta da impiegare nelle manutenzioni rivolte agli immobili e agli impianti presenti nei vari siti cimiteriali, nonché di quelli nel cimitero Monumentale e comunale di Arezzo;
RITENUTO altresì che la configurazione specifica del fabbisogno induca a ritenere preferibile la forma dell'accordo quadro ex art. 59, non potendosi definire allo stato attuale il quantum, il quando ed il quomodo di specifici contenuti delle prestazioni**;**
CONSIDERATO che il contratto di concessione intercorrente tra il Comune di Arezzo e la società Arezzo Multiservizi srl risulta prossimo alla naturale scadenza, e che l'affidamento in oggetto ha carattere strettamente temporaneo e residuale, nelle more della definizione delle determinazioni dell'Ente in ordine alla futura gestione del servizio;
CONSIDERATO altresì che trattasi di prestazioni utili a dare risposta ad un fabbisogno continuativo/ripetitivo negli anni, seppure di importo contenuto, e che pertanto si è ritenuto in fase di programmazione che il dimensionamento ottimale della durata sia pari a 14 mesi, eventualmente prorogabile di ulteriori 12 mesi, in caso di mancato esaurimento dell'importo massimo;
TENUTO CONTO dell'importo massimo spendibile per l'acquisizione, inferiore ad Euro 140.000,00 e pari a Euro 19.905,25;
DATO ATTO che tale importo è stato determinato tenendo conto, come per legge, degli oneri relativi a sicurezza e manodopera (che per quanto necessario, ai fini di legge, sono contenuti nei documenti progettuali e contrattuali a base di gara), nonché dei prezzi standardizzati ai fini del contenimento della spesa pubblica;
TENUTO CONTO che trattasi di forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato per i quali si è tenuto conto del miglior prezzo reperibile;
CONSIDERATO che dalle informazioni reperite sul mercato l'operatore economico denominato Avanzati Celestino srl risulta in possesso dei requisiti di capacità prescritti e disponibile ad eseguire le prestazioni a condizioni economiche e con standard qualitativi adeguati, nel rispetto delle prescrizioni imposte e dando adeguata risposta al fabbisogno aziendale;
ACQUISITA presso tale operatore economico l'attestazione sul possesso dei requisiti generali prescritti per l'affidamento e per l'esecuzione e conclusa con esito positivo la verifica sull'effettiva sussistenza dei requisiti attestati;
RITENUTO che l'importo massimo spendibile, ai sensi dell'art. 49 comma 6 d. lgs. 36/2023. consenta di rivolgersi al detto soggetto, senza necessità di interpellare altri operatori economici, e quindi di poter legittimamente individuare quale affidatario detto Operatore Economico;
RILEVATA la effettiva attuale copertura economico finanziaria necessaria;
DATO ATTO della nomina del RUP nella persona di Elena Graverini

DETERMINA

- il contratto di Accordo Quadro avente ad oggetto fornitura di materiali da ferramenta – CIG BD3EEEFD39F - all'OE Ferramenta Casalinghi Ceciliano srl;

1. restano acquisite al fascicolo del procedimento gli atti istruttori sopra menzionati, ivi comprese e specialmente, le attestazioni rese dall'operatore economico sul possesso dei requisiti generali prescritti;
2. il contratto è affidato e sarà eseguito alle condizioni di seguito indicate e comunque, anche per quanto qui non dedotto, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari vigenti:

Oggetto dell'Accordo Quadro: fornitura materiale da ferramenta, da eseguirsi a richiesta della Committente;
- Importo massimo spendibile: € 19.905,25 oltre Iva di legge;
- Durata: 14 mesi dalla sottoscrizione dell'accordo quadro, prorogabile di ulteriori 12 mesi consecutivi (in caso di mancato esaurimento dell'importo massimo spendibile), salvo previo esaurimento dell'importo massimo spendibile.
- Direttore dell'Esecuzione del Contratto è nominato nella persona del coordinatore cimiteriale Gaetano Cuomo;
- Modalità di esecuzione: come da Contratto di accordo quadro, e singoli contratti applicativi;

3. il RUP provveda, come per legge, nei termini di seguito precisati, con l'ausilio del personale aziendale, cui è a tal fine qui ordinato di prestare il supporto necessario a:

presentazione del contratto per la sottoscrizione;
convocazione dell'appaltatore e avvio dell'esecuzione;
direzione dell'esecuzione e conseguenti adempimenti.

Il contratto di accordo quadro sarà sottoscritto dall'Amministratore Unico ed i singoli contratti applicativi dal Rup.

L' Amministratore Unico
Dott. Gino Faralli